

STATUTO DELLA SOCIETA'

"LONG & SUS FOOD INNOVATION S.R.L."

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1) DENOMINAZIONE - E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"LONG & SUS**

FOOD INNOVATION S.R.L."

Art.2) SEDE - 1. La società ha sede legale in Comune di Foligno (PG), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

3. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero e per il trasferimento della sede al di fuori del territorio comunale è necessaria la decisione dei soci.

Art.3) DURATA - La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2060.

Art.4) OGGETTO - 1. La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi

Allegato "A"
al N. 8.946
di Repertorio
e N. 5.740
di Raccolta

innovativi ad alto valore tecnologico e più precisamente:

- l'ideazione, la progettazione e la commercializzazione di utensili da cucina e relativi stampi, da realizzare utilizzando principalmente PPT (poliuretano espanso) per l'involucro esterno e acciaio inossidabile per le componenti interne.

In modo secondario e non prevalente, la società potrà inoltre esercitare:

- l'attività di ristorazione, degustazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande elaborati con macchinari innovativi sviluppati con tecnologie all'avanguardia ed ecosostenibili;

- l'attività di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria e l'acquisizione, la gestione e la cessione dei relativi brevetti;

- le attività necessarie, inerenti, propedeutiche, conseguenti e successive, nessuna esclusa, alle attività di ricerca e sviluppo: pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà realizzare studi di fattibilità, prototipi, stampi, studi, analisi commerciali, e tutte le altre attività connesse alla valutazione dell'impatto produttivo e commerciale di prodotti relativi a qualsiasi settore natura e destinazione;

- promuovere incontri, meeting, congressi nel settore dell'innovazione alimentare ecosostenibile e partecipare ad

eventi e fiere del settore;

- la produzione, la gestione, la commercializzazione, la cessione dei prodotti (ivi compresi quelli alimentari) oggetto dell'attività di ricerca e sviluppo; dette attività potranno essere esercitate anche congiuntamente semprechè non sussistano limiti di incompatibilità previsti dalle normative tempo per tempo vigenti in materia tali da comportare l'esercizio singolo di ciascuna attività sopra indicata.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, finanziarie (queste ultime mai in forma prevalente o nei confronti del pubblico), immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale e solo a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società od imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di

attività riservate.

Art.5) DOMICILIO DEI SOCI - 1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

2. È onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel registro delle imprese, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO

Art.6) CAPITALE - 1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni anche di diverso ammontare.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice

civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

5. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, o del sindaco, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

Art.7) FINANZIAMENTI DEI SOCI - 1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

Art.8) CONFERIMENTI - 1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del codice

civile.

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizze o fideiussioni possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

3. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

4. La partecipazione del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

Art.9) PARTECIPAZIONI - 1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, purchè pari ad un euro o suoi multipli e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

3. I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto *inter vivos* né *mortis causa*. In caso di cessione integrale della partecipazione, pertanto, i particolari diritti si estingueranno, mentre in caso di cessione parziale tali diritti rimarranno integralmente in capo al cedente. I particolari diritti potranno essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

5. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art.10) TRASFERIMENTO INTER VIVOS - PRELAZIONE

Le quote sociali possono essere trasferite per atto *inter vivos*.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito la propria partecipazione, o i diritti di sottoscrizione a persone diverse dal coniuge o parenti in linea retta di primo grado,

deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della partecipazione o dei diritti e le modalità di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare, la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle quote o diritti di opzione.

In caso di mancanza di un corrispettivo o di cessione a titolo gratuito, il valore cui andrà esercitata la prelazione e da corrispondere all'alienante, verrà

determinato in base alle norme previste dalla legge per il caso di liquidazione della quota del socio receduto.

Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività e di ritrasferimento da parte della stessa al socio fiduciante originario, previa esibizione del mandato fiduciario.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società e l'acquirente non potrà essere iscritto nel registro delle imprese né esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio.

Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di esse può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; nel solo caso di pegno il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica l'art. 2352 del codice civile.

Art.11) TRAFERIMENTO MORTIS CAUSA - 1. In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la partecipazione del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la partecipazione agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi, purchè questi vi consentano.

2. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno

farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

3. Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avverrà nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 14 del presente statuto.

Art.12) RECESSO - 1. Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, terzo comma del codice civile;

- aumento di capitale attuato mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

2. Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.

3. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante

raccomandata a.r. entro giorni trenta decorrenti

alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;

- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;

- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

4. La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel registro delle imprese.

5. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 14 del presente statuto. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

7. Qualora il rimborso della partecipazione non sia

possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

8. In considerazione dei limiti previsti dal presente statuto al trasferimento mortis causa delle partecipazioni, compete inoltre ai soci ed ai loro eredi o legatari il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2469, comma 2 del codice civile, che non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9. Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

Art.13) ESCLUSIONE

1. Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire

la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento ovvero prestazione accessoria dello stesso.

2. L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso.

3. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può fare opposizione davanti all'arbitro unico come infra nominato; l'opposizione ne sospende l'esecuzione.

4. I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 14 del presente statuto.

5. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.

Art.14) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE - 1. In caso di morte (con liquidazione della partecipazione agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente

gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

2. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto potrà essere effettuata a norma degli artt.2473 e 2473 bis C.C., entro 6 (sei) mesi dalla data di scioglimento del rapporto sociale, anche mediante acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

3. Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della morte o della data di effetto del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento; in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico degli eredi o legatari del socio defunto o del socio receduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti

superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al valore indicato dalla società, in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

4. In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.

Art.15) TITOLI DI DEBITO - 1. La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione esclusivamente a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

3. In caso di successiva circolazione, si applica l'art. 2483, co.2, c.c..

TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI

Art.16) COMPETENZA - Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;

b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti

di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;

c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui agli artt. 25) e 26);

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'organo di controllo eventualmente nominato, se non è stabilito nell'atto costitutivo;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;

h) l'emissione di titoli di debito;

i) l'esclusione di un socio;

l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art.17) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - 1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g), h) del precedente art. 16 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art.18) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE. 1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal registro delle imprese, ed all'organo di controllo eventualmente nominato, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, ed all'organo di controllo eventualmente nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza. È consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda

convocazione.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo eventualmente nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e l'organo di controllo eventualmente assente, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO. 6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel registro delle imprese.

7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea

può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da non socio. Le deleghe sono conservate dalla società.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

8. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

DIRITTO DI VOTO. 9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. 11. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. 13. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, e, per il caso di delibere concernenti la modifica dello statuto sociale, ovvero la

decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

15. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

16. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

VERBALIZZAZIONE. 17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) h) del precedente art. 16 deve essere redatto da un notaio.

AUDIO/VIDEO COLLEGAMENTO 20. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art.19) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - 1. Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, organo di controllo, se nominato, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a

voto contrario.

4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

5. Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la almeno i due terzi del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

6. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

7. Ogni socio iscritto nel registro delle imprese, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 16 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

8. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra

descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

9. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art.20) ORGANO AMMINISTRATIVO - 1. La società è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette;

- da due o più amministratori fino ad un massimo di cinque, con poteri di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soggetti, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

3. In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei

progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

4. Con la decisione di nomina del Consiglio di amministrazione o di più amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione.

5. I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

8. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la

decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art.21) POTERI - 1. L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti dalla esclusiva competenza della decisione dei soci.

2. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Art.22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo eventualmente nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che

ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno tre giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed all'organo di controllo, se nominato.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo eventualmente nominato.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale

il voto del presidente.

7. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 19, commi da 2 a 9 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

8. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

9. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

Art.23) RAPPRESENTANZA LEGALE - 1. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- a) in caso di unico amministratore, all'Amministratore Unico;
- b) nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al

Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato;

c) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati;

d) nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:

d1) a ciascun amministratore in via disgiunta da altri, nelle materie in cui detto amministrazione possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

d2) agli amministratori in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti amministratori possano operare con metodo congiuntivo.

L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente sia disgiuntamente.

2. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Art.24) RIMBORSO SPESE - 1. Agli amministratori spetta il

rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, precisandosi al riguardo che, ai fini fiscali (articolo 51, comma 5 del **Tuir**), la sede dell'attività lavorativa dell'amministratore viene identificata con il domicilio fiscale dello stesso.

2. Per le suddette cariche i soci potranno determinare o ratificare anche in sede di approvazione del bilancio, un emolumento annuo nonchè una indennità e/o compenso annuo fisso o proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa, deliberando l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

TITOLO V: CONTROLLI

Art.25) ORGANO DI CONTROLLO - 1. La nomina dell'organo di controllo, con decisione dei soci ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

2. L'organo di controllo può essere collegiale (Collegio sindacale) o monocratico (Sindaco unico). Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della giustizia, requisito previsto anche per il Sindaco Unico.

3. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi

con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e i componenti sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

4. L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita la revisione legale conformemente al D.Lgs. 27.01.2010 n. 39.

5. All'organo di controllo si applicano tutte le altre norme inderogabili e le norme derogabili se non modificate con il presente statuto, previste dalla legge tempo per tempo vigente cui si fa rinvio.

Art.26) REVISORE - 1. In alternativa all'Organo di controllo di cui al precedente art. 25 ed alle condizioni ivi previste, e fuori dei casi di obbligatorietà del medesimo, con decisione dei soci può essere nominato un revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell'Organo di controllo.

3. Il revisore ha le funzioni proprie dell'attività esercitata conformemente al D.Lgs. 27.01.2010 n. 39.

4. Al revisore si applicano le altre norme inderogabili e le norme derogabili se non modificate con il presente statuto, previste dalla legge tempo per tempo vigente cui si fa rinvio.

Art.27) CONTROLLO DEI SOCI - 1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

2. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

Art.28) ESERCIZI SOCIALI - 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato, per l'approvazione ai soci, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

In tale ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di

bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art.29) 1. UTILI - La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili in via proporzionale ai soci, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, oppure possono essere destinati, in tutto o in parte, con decisione dei soci, ad apposita riserva.

2. Nell'ipotesi in cui e sino a quando la società possederà i requisiti per l'identificazione come start-up innovativa e sarà iscritta alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, ricorrendone i presupposti di legge ed ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in l. 221 del 17 dicembre 2012, non si farà luogo ad alcuna distribuzione degli utili risultanti dal bilancio, che saranno pertanto integralmente accantonati a riserva.

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.30) SCIoglimento -

1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

Art.31) LIQUIDAZIONE -

1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma

dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VIII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.32) ARBITRO

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori, organo di controllo se nominato, ovvero nei loro confronti, purchè compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società.

2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

3. L'Arbitro giudicherà secondo diritto e senza formalità di rito.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.33) COMUNICAZIONI - Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaco unico e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per

ricevuta.

Art.34) RINVIO - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.TI: ROSI Alessandro

MARCELLI Erika

GAGLIARDONI Francesca

Leonardo LUPIDI Notaio